



Roma,

6 marzo 2012

Al Presidenti dei Comitati
e delle Divisioni della L.N.D.

Protocollo:

4279/CT/MC/sc

LORO SEDI

CIRCOLARE N°34

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 5 – 2012 dell'Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. del 5 marzo 2012.

Si invitano i Comitati e le Divisioni in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

Roma 5 marzo 2012
prot. n. 11.1141

Spett.le

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B
LEGA PRO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
UFFICIO AMMINISTRAZIONE F.I.G.C.

LORO SEDI

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 5 – 2012 elaborata dall'Ufficio Studi Tributarî di questa Federazione, avente per oggetto "Conversione, con modificazioni, nella legge n. 14 del 24 febbraio 2012 del decreto cd. "milleproroghe" n. 216/2011", con preghiera di portarla a conoscenza delle società e associazioni sportive associate alle Leghe in indirizzo.

IL PRESIDENTE FEDERALE
F.to Giancarlo Abete

5 marzo 2012
prot. n.11.1141

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

Circolare n. 5 - 2012

Oggetto; Conversione, con modificazioni, nella legge n. 14 del 24 febbraio 2012 del decreto cd. "milleproroghe" n. 216/2011-

Nella G.U. n. 48 del 27 febbraio 2012 – S.O. n. 36/L – è stata pubblicata la legge n. 14 del 24 febbraio di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 216 del 29 dicembre 2011 – cd. "milleproroghe" .

Si riportano, di seguito, le disposizioni che più possono interessare le società e le associazioni destinatarie della presente Circolare.

-Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici (art. 2-bis)

Dal 1° luglio 2012, con effetti a partire dalla stagione sportiva 2012/2013, la Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre svolge necessariamente le funzioni e i compiti ad essa assegnati ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9.

-Ritenute sugli interessi di c/c e sui proventi da capitale (art. 29, comma 2)

Le ritenute sugli interessi e su ogni altro provento da capitale, stabilite nella misura del 20%, decorrono dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, nonché dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronto contro termine stipulato prima del 1° gennaio 2012.

-Chiusura partite IVA inattive (art. 29, comma 6)

E' prorogato al 31 marzo 2012 il termine per chiudere le partite IVA inattive da oltre tre anni con una sanzione ridotta di € 129 da versare con il Mod. F 24 con il codice tributo 8110, senza bisogno di presentare il modello AA7 o AA9 per dichiarare la cessazione.

-Presentazione mensile del Mod. 770 (art. 29, comma 7)

E' rinviata al 1° gennaio 2014 l'applicazione della disposizione che prevede la dichiarazione in via telematica mensile dei dati retributivi dei dipendenti (Mod. 770).

-Termine per deliberare l'aliquota dell'addizionale regionale (art. 29, comma 14)

E' prorogato al 31 dicembre 2011 il termine per deliberare le aliquote dell'addizionale regionale la cui aliquota base, in ogni caso, è dell'1,23%.

-Adempimenti e versamenti per le zone colpite da calamità (art. 29, commi 15 e 15-bis)

Sono prorogati al 16 luglio 2012 i termini degli adempimenti e versamenti tributari compresi quelli previdenziali e assistenziali dovuti dai soggetti interessati dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 2011 nei territori delle province di La Spezia e Massa Carrara, nella provincia di Genova e di Livorno nonché nel territorio del comune di Ginosa e nel territorio della provincia di Matera.

-Liti fiscali pendenti (art. 29, comma 16-bis)

Sono riaperti i termini per la chiusura delle liti pendenti di valore non superiore a € 20.000. Il termine, in precedenza fissato al 30 novembre 2011, è ora stabilito al 31 marzo 2012 (sabato) e quindi al successivo 2 aprile. Anche il termine in precedenza fissato al 1° maggio 2011 per considerare la lite pendente è stato spostato al 31 dicembre 2011. Per considerare la lite pendente è sufficiente che entro il 31 dicembre scorso sia stato presentato il ricorso all'Agenzia delle entrate a prescindere dalla costituzione in giudizio,

Per pagare l'importo dovuto per la chiusura della lite si deve usare il Mod. F24 con il codice tributo 8082. senza possibilità di compensazione. Per determinare il valore della lite si devono considerare solo le imposte; In caso di lite sulle sanzioni, il valore è dato dalla somma delle sanzioni irrogate.

La chiusura della lite comporta il versamento € 150 se questa non supera € 2.000, altrimenti varia dal 10 al 50% a seconda dello stato della lite stessa.